



Regione Siciliana

# CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1714

Data 21/6/2017

Oggetto: Esecuzione Sentenza n. 670/16 della Corte d'Appello di Catania. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Nobile Giampiero appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventuno, del mese di Giugno, presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario ;

Il Dr. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n.25 del 28.3.2017, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dott. Giovanni Cosentini, nella qualità di segretario verbalizzante;

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R.S. del 23.5.1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997, di costituzione del Consorzio di Bonifica n.8 Ragusa;

**VISTO** lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

VISTA la disposizione n.22/17 Ris. in ordine alle modalità di predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

VISTA la proposta di deliberazione n. 5 del 21/6/2017 di pari oggetto che forma parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, redatta dal Direttore generale e corredata dei pareri di conformità tecnica e contabile, ivi contenuti;

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

VISTO l'art.9 lettera f dello Statuto Consortile;

## DELIBERA

**Art. 1 )** - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Nobile Giampiero, nato in Venezuela il 6/03/1977, con decorrenza dalla data del 10.12.2001 in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 04.12.2001, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza dal 3/7/2017 e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale Ricorso per Cassazione senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 670/16 della Corte d'Appello di Catania:

**Qualifica:** Operaio Comune;

**Fascia:** 1^ fascia funzionale;

**Luogo di lavoro:** comprensorio consortile - sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona;


**Art. 2 )** - di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto;

**Art. 3 )** - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;


**Art. 4 )** - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il Segretario verbalizzante  
(Dott. Giovanni GURRIERI)



Il Direttore Generale  
(Dott. Giovanni Cosentini)



Il Commissario Straordinario  
(Dr. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)



**CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA**  
(D.P.R.S. 23 Maggio 1997)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 5

Data 21/6/2017

Oggetto: Esecuzione Sentenza n. 670/16 della Corte d'Appello di Catania. Trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del sig. Nobile Giampiero appartenente al personale ex art.1 comma 2 della legge regionale n. 4/2006 (cc.dd. Garanzie Occupazionali).-

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Giuseppe Dimartino del foro di Ragusa, difensore del sig. Nobile Giampiero ed elettivamente domiciliato in Ragusa in Corso Italia n. 167, presso il proprio studio, assunto al protocollo consortile al n. 12846 del 7/11/2011, con cui il ricorrente richiedeva il riconoscimento del diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

**VISTA** la deliberazione n. 490 del 13/06/2012 con cui si autorizzava il Consorzio a proporre opposizione avverso il ricorso summenzionato promosso dal sig. Nobile Giampiero;

**VISTA** la sentenza n. 274/14 con cui il Giudice del Lavoro rigettava le domande attrici intese ad ottenere la conversione del dedotto contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato; condannava il Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita; condannava il Consorzio altresì a rifondere al ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre CPA e IVA;

**VISTA** la deliberazione consortile n. 929 del 20/05/2014 di autorizzazione a proporre appello alla sentenza n. 274/2014;

**VISTA** la delibera n. 1153 del 26/02/2015 di autorizzazione a costituirsi in giudizio avverso l'atto



di appello alla sopracitata sentenza del Tribunale del Lavoro di Ragusa promosso dal sig. Nobile Giampiero;

**VISTA** la sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro n. 670/16, sugli appelli riuniti proposti rispettivamente dal sig. Nobile Giampiero e dal Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa avverso la sentenza n. 274/2014 del Tribunale di Ragusa che:

- 1) dichiara la nullità del termine apposto nel contratto stipulato fra le due parti in data 4/12/2001 con decorrenza dal 10/12/2001 e, per l'effetto, dichiara il rapporto in questione sin dall'origine a tempo indeterminato;
- 2) condanna il Consorzio alla riammissione in servizio del sig. Nobile Giampiero alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;
- 3) condanna il Consorzio al risarcimento del danno in favore del sig. Nobile Giampiero tramite versamento di una indennità pari a tre mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla data di scadenza del termine, oltre interessi legali sul capitale annualmente rivalutato dalla data della sentenza di primo grado al saldo effettivo;
- 4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

**VISTO** il parere del 31 gennaio 2017 assunto al protocollo consortile al n.1486/17 reso dall'avv. Nicolò Schittone del foro di Roma, Partner Senior di LMCA – Studio Legale, esperto sia in materia Sindacale e delle Relazioni Industriali che in Diritto del Lavoro e specialista delle tematiche dei Consorzi di bonifica, in merito alla esecuzione delle Sentenze della Corte d'Appello di Catania che riconoscono agli operai stagionali del Consorzio la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

**RITENUTO** che in conseguenza al suddetto parere occorre dare esecuzione alla citata sentenza n°980/2016 procedendo alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente sopra indicato con decorrenza dalla data del 10.12.2001 in forza del contratto stipulato in data 4.12.2001 ed alla liquidazione e pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art. 32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dall'istante alla data di scadenza del termine, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto, e ciò con salvezza dell'esito dell'eventuale cassazione senza prestare



acquiescenza e solo per dare esecuzione all'ordine del Giudice;

**CONSIDERATO** che il contratto trasformato a tempo indeterminato stipulato in data 04/12/2001 che alla presente si allega sub A), prevedeva le seguenti condizioni:

**Qualifica:** Operaio Comune;

**Fascia:** 1^ fascia funzionale;

**PRESO ATTO** del consolidato parere espresso in materia dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale – Servizio 4 – Acqua in Agricoltura nel senso che per lo stesso la normativa attualmente vigente non consente l'utilizzazione delle somme di cui alla L.R. n. 49/81 per la liquidazione degli emolumenti al personale ex avventizio il cui rapporto di lavoro sia stato trasformato a tempo indeterminato a seguito di sentenze;

#### PROPONE

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

**Art. 1 )** - di procedere alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dipendente Nobile Giampiero, nato in Venezuela il 6/03/1977, con decorrenza dalla data del 10.12.2001 in forza del contratto stipulato con questo Ente in data 04.12.2001, riammettendo in servizio lo stesso con decorrenza dal 3/7/2014 e comunque subordinata alle tempistiche amministrative occorrenti per gli adempimenti di legge ed alle condizioni di cui all'allegato contratto di lavoro e sotto indicate e ciò con riserva di proporre eventuale Ricorso per Cassazione senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n. 670/16 della Corte d'Appello di Catania:

**Qualifica:** Operaio Comune;

**Fascia:** 1^ fascia funzionale;

**Luogo di lavoro:** comprensorio consortile - sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona;

**Art. 2 )** - di procedere alla liquidazione ed al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità di cui all'art.32 comma 5° della Legge n°183/2012 nella misura di tre mensilità dell'ultima

retribuzione globale di fatto percepita dall'istante, salvo che il detto pagamento non sia già avvenuto;

**Art. 3 )** - di inoltrare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 4°, per i provvedimenti consequenziali;

**Art. 4 )** - di dichiarare l'urgenza della presente autorizzandone l'esecuzione nelle more della sua pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni COSENTINI)




La suindicata proposta è corredata dai seguenti pareri di conformità che ne formano parte integrante e sostanziale.

Si esprime parere tecnico ~~non favorevole~~ favorevole

Il Capo Settore

Sp. e Aff. Leg. G. G.


Dr./Ing.



Il Dirigente dell'Area

Amministrazione

Dr./Ing.



Si esprime parere di regolarità contabile ~~non favorevole~~ favorevole

Il Capo settore ragioneria

I superiori pareri dovranno essere firmati dai rispettivi destinatari.

## CONSORZIO DI BONIFICA N. 8 RAGUSA

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Ragusa presso la sede del Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa sito in Ragusa, in via della Costituzione s.n..

FRA

Il Dott. Margiotta Giuseppe Maria nato a Caltanissetta il 19/01/1953 , nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio nominato come tale con D.A. n. 13/GAB del 16.03.2016;

E

Il Signor Nobile Giampiero nato in Venezuela il 06/03/1977 e residente a Ragusa in Via C. D'Alcamo n. 40 ( C. F.:NBLGPR77C06Z614P);

Premessa la sentenza della Corte d'Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. 670/16, con cui il presidente della Corte d'Appello ha accolto il ricorso sopra indicato dichiarando l'instaurazione tra il sig. Nobile Giampiero ed il Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 10/12/2001 alle condizioni e con la qualifica di cui al detto contratto che si allega al presente;

Vista la delibera del Commissario Straordinario n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ allegata al presente contratto, con cui viene data esecuzione alla sentenza;

Ciò premesso e visto

### VIENE STIPULATO

Il presente "Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato" che per espressa e libera accettazione delle parti si intende sottoposta alle seguenti condizioni:

1. le superiori premesse vengono espressamente richiamate perché facciano parte integrante del presente Contratto;
2. il presente Contratto si intende stipulato in forza della Sentenza della Corte d'Appello di Catania n.670/16;
3. il contratto configura un rapporto di lavoro a "Tempo Indeterminato" a decorrere dal 10/12/2001;
4. la riammissione in servizio è prevista a decorrere dal \_\_\_\_\_;
5. la prestazione lavorativa richiesta dal presente contratto rientra nelle previsioni dell'art. 2 del vigente C.C.N.L. e le mansioni prevalenti che la S.V. andrà a svolgere sono quelle di operaio comune corrispondente alla 1<sup>^</sup>ff (Area D Parametro 104).
6. la prestazione lavorativa potrà essere svolta presso la sede centrale e sedi periferiche dell'Ente e relativi punti zona, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti presso il Consorzio stesso, secondo le disposizioni che verranno impartite dal Direttore del Consorzio;
7. per gli aspetti normativi e retributivi la prestazione lavorativa oggetto del presente contratto sarà regolata dalle norme del C.C.N.L. dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica e di miglioramento fondiario vigente;
8. la retribuzione mensile lorda che sarà corrisposta, corrispondente all'inquadramento nella 1<sup>^</sup>f.f è pari ad €1.345,05;

9. l'attività lavorativa oggetto del presente contratto dovrà essere svolta con l'orario di lavoro determinato dall'art. 51 del vigente C.C.N.L. e dagli accordi sindacali vigenti;

10. il presente contratto di lavoro viene stipulato con riserva di proporre eventuale Ricorso per Cassazione senza pertanto prestare acquiescenza e solo al fine di ottemperare *iussu iudicis* all'ordine dei Giudici, di cui alla sentenza n.670/16.

IL LAVORATORE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)